



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] proposto da

[REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Iodice e Antimo Zarrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza [REDACTED] [REDACTED] resa il 19/06/2024 dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, all'esito del giudizio recante [REDACTED] [REDACTED]

Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

comma 781, lett. a), L. n. 208/2015, che, nel testo attuale, dispone “*nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali*”, in tal modo espressamente sancendo, da un lato, il principio, già acquisito in via giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento, e, dall'altro lato, che non può considerarsi manifestamente iniqua un'astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.

1.4.1. - Il Collegio ritiene, quindi, in conformità all'orientamento consolidato di questa Sezione (*ex multis*, T.A.R. Campania, Sezione VII, 13/07/2023, n. 4244), che la penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. debba essere quantificata, nella specie, in misura pari agli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato di che trattasi, assumendo – da un lato – quale *dies a quo* il giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e – dall'altro lato – quale *dies ad quem* il giorno dell'effettivo adempimento al giudicato di che trattasi da parte dell'Amministrazione resistente, o, in mancanza dell'adempimento, il giorno di scadenza del termine concesso nella presente sentenza di ottemperanza (sessanta giorni) all'Amministrazione resistente per adempiere, dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l'insediamento del Commissario *ad acta*.

2. -

art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come da dispositivo, con [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Antonio Iodice [REDACTED] Antimo Zarrillo, [REDACTED] [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Ministero resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza, indicata in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Nomina quale Commissario *ad acta*, per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, determinando in € 500,00 (cinquecento/00) l'importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario *ad acta* per l'eventuale espletamento dell'incarico, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e ponendolo a carico del Ministero resistente.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della penality di mora, di cui all'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione.

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Antonio Iodice [REDACTED] Antimo Zarrillo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]